APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 3 (Convenzione)

Tutte le opere suaccennate saranno eseguite secondo il progetto definitivo 15 ottobre 1927 colle aggiunte spiegative del dicembre successivo, progetto allestito dagli ingegneri Bongioanni e Mollino, approvato dagli interessati e dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita'.

In questi nuovi edifici l'Ospedale di San Lazzaro e la Regia Clinica psichiatrica trasporteranno la propria sede.

Sara' invece conservata la sede attuale dell'Ospedale di San Giovanni e della dipendenza di San Vito; ma nella sede del San Giovanni i letti a diaria di integrazione saranno ridotti a 400, esclusivamente destinati a malattie acute.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it